



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

IL DIRIGENTE

- VISTO** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 241/90 e ss.mm. ii.;
- VISTA** la Legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO** il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTA** l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante: “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo (GPS);
- VISTO** l’art. 8, comma 7, 8 e 9 dell’O.M. 60/2020, ai sensi del quale all’esito dei controlli di cui al comma 7, il Dirigente Scolastico comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato .In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante;
- VISTO** il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle “Modalità e termini di presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto;
- VISTO** il Decreto di questo Ufficio n. 4574 del 18 agosto 2020 che delega ai sensi dell’art 8 comma 5 dell’OM 60 del 10/7/2020 ai Dirigenti delle Scuole Polo la valutazione delle istanze pervenute dagli aspiranti per l’iscrizione nelle GPS della provincia di Pescara
- VISTA** la nota ministeriale prot. N. 1588 dell’11/09/2020, avente per oggetto: “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020 n. 60. Attività di controllo delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle graduatorie di istituto”.
- VISTO** il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021 recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi.”;

- VISTO** il proprio dispositivo prot. AOOUSPCH-PE n. 5917 del 17.09.2020, con il quale sono state ripubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) del personale docente di ogni ordine e grado, valevoli per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
- VISTO** il proprio provvedimento prot. AOOUSPCH-PE 14601 del 5 agosto 2021 con il quale è stata disposta per il personale docente elencato l'esclusione dalle graduatorie per le supplenze (GPS) per la provincia di Pescara, esclusivamente in riferimento alla classe di concorso o posto ruolo per il quale risulta già essere titolare.
- VISTI** i decreti dei Dirigenti Scolastici degli Istituti di questa provincia emanati a seguito di controlli sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti, con cui gli Istituti hanno verificato, convalidato e/o rettificato il punteggio relativo ai docenti e relativamente alle classi di concorso indicate, con la conseguente rettifica e/o conferma del punteggio medesimo;
- VISTO** il proprio dispositivo prot. AOOUSPCH-PE n. 0014884 del 9/08/2021 con il quale è stata disposta la pubblicazione delle GPS aggiornate dopo la comunicazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata dalle Istituzioni scolastiche, ex art. 8, commi 7 e ss., dell'O.M. 60/2020.
- VISTO** il proprio dispositivo prot. AOOUSPCH-PE n. 14716 del 20/08/2021 con il quale è stato disposto il passaggio dalla I alla II fascia GPS per mancato scioglimento della riserva;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca, prot. AOODGSINFS n.25348 del 17 agosto 2021, ai sensi della quale alcuni titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in Romania e in Spagna sono privi di validità;
- VISTO** il proprio dispositivo prot. AOOUSPCH-PE n.15735 del 20/08/2021 con il quale è stata disposta la cancellazione dalla I fascia dei docenti in possesso del titolo di specializzazione estero sul sostegno non valido;
- VISTI** i reclami pervenuti;
- VISTO** il proprio provvedimento di rettifica prot. AOOUSPCH-PE n.14747 del 6 /08/ 2021;
- VERIFICATA** l'attendibilità dei reclami pervenuti;
- RITENUTA** la necessità per questo Ufficio di evitare inutili contenziosi seriali che – prima facie- risulterebbero sfavorevoli per l'Amministrazione, con conseguente aggravio di spesa.



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

DISPONE

in data odierna la ripubblicazione in autotutela, ai sensi e per gli effetti di cui in premessa, delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Pescara - posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I^a e II^a grado e personale educativo valevoli per l'a.s. 2021/2022, allegate al presente dispositivo.

Ai sensi dell' art. 6 comma 4 OM 60/2020 tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tale riguardo, si precisa che l'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della vigenza delle graduatorie, con provvedimento motivato, l'esclusione di candidati non in possesso dei citati requisiti e procedere ai sensi della Legge 241/90, in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi non spettanti.

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR nella sezione Istanze on Line.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

IL DIRIGENTE
Maristella Fortunato

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maristella Fortunato'.